

vita, fu conierito il governo medesimo a Berengario, poscia Re ed Imperadore, di cui non increnerà a i Lettori di aver imparato a meglio conoscere il Padre, Principe di grande affare nel Secolo IX. e a cui dobbiamo la Raccolta delle Leggi suddette.

IL Rito di formare e publicar le Leggi ne' vecchi tempi, non fu già lo stesso, che oggidì si osserva dalla maggior parte de i Regnanti. Imperciocchè allora non dipendevano dal solo arbitrio e provvidenza del Principe e del suo Concistoro le Leggi, che doveano obbligar tutto il Regno; ma vi si richiedeva il *Consiglio e Consenimento* de gli Ordini e de' Primati del Regno. Perciò forse ogni anno solevano i Re d'Italia rannare la Dieta generale del Regno, per lo più in Pavia, e nel primo giorno di Marzo. Colà solevano concorrere i Grandi del Regno, cioè i *Duchi*, e i *Giudici*, riconosciuti poi col titolo di *Conti* da gli Augusti Franchi, e i principali Uffiziali della milizia. Principalmente poi sotto essi Franchi, e sotto gl' Imperadori Tedeschi, v' intervenivano i *Vescovi*, siccome Principi, che godevano molte Regalie del Regno. In quelle Diete si dibattevano tutte le Leggi, che venivano proposte da pubblicarsi, e si cercava l'approvazion d' ognuno. Vedi le Prefazioni alle Leggi Longobardiche. Nel fine dell' Editto pubblicato dal Re Rotari si legge: *Leges patrum nostrorum, quæ scriptæ non erant, literis tradidimus, pariterque earum Consilio, parique Consensu Primatum, Judicum, cunctique felicissimi Exercitus nostri, auctentes constituimus.* Anche il Re Grimoaldo nel Proemio alle sue Leggi, confessa di averle stabilite per *suggestionem Judicum, omniumque Consensum*. Nè diversamente operò il Re Liutprando, il quale nel Lib. I. delle sue Leggi confessa di averle approvate *una cum omnibus Judicibus de Austria & Neustria paribus, & de Tuscia finibus, cum reliquis Fidelibus meis Langobardis, & cuncto Populo assistente.* Lo stesso Rito si vede praticato da Ratchis ed Astolfo suoi Successori. Quelle Leggi eziandio, che Carlo M. prescrisse da osservarsi nel Regno d'Italia, siccome egli attesta nella Prefazione, vennero stabilite, *congregatis in unum Episcopis, Abbatibus, viris Illustribus.* Ad imitazione di lui anche Pippino Re d'Italia suo Figlio formò varie Leggi, *quum adessent nobiscum singuli Episcopi, Abbates, & Comites, seu reliqui Fideles nostri Franci & Langobardi.* Benchè sieno perite le Prefazioni delle Leggi di Lodovico Pio, Lottario I. Lodovico II. e Guido Imperadori: tuttavia è da credere, che procedessero colla stessa regola di governo, osservata anche da Ottone II. Augusto, il quale nella Dieta di Verona dell' Anno 983. fece alcuni pochi Decreti, *omnibus Italiae Proceribus convenientibus & consentientibus.* Così Arrigo II. Augusto trovandosi *Turegi in universali Conventu Langobardorum* dice d' avere formata una Legge, *Episcoporum, Marchionum, Comitum, aliorumque multorum nostrorum Fidelium Consensu & auctoritate probatam.* Altrettanto praticò
Lot-